

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I 4 CONSORZI BIM DEL TRENTO

LA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

e

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTO

PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE LEGATE ALLE ENERGIE PROVENIENTI DA FONTI RINNOVABILI

Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale da:

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in _____ a _____, C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO BIM ADIGE TRENTO con sede in _____ a _____, C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO BIM BRENTA con sede in _____ a _____, C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO BIM SARCA-MINCIO-GARDA con sede in _____ a _____, C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO BIM CHIESE con sede in _____ a _____, C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante della LA FEDERAZIONE TRENINA DELLA COOPERAZIONE con sede in a , C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il _____, nato a _____ () il _____, il quale agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENINO con sede in a , C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

Premesso che:

- la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, fissando al contempo quale obiettivo collettivo vincolante per l'Unione che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia debba essere almeno pari al 32% nel 2030. La stessa prevede inoltre che gli Stati membri fissino contributi nazionali per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030, come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999;
- con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" sono state recepite nell'ordinamento italiano le misure previste dalla Direttive UE del 2018 al fine di "... accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.";
- con Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. la Provincia, in accordo con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea, ha assunto la promozione ed il coordinamento, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, di iniziative dirette ad un uso razionale delle fonti energetiche fossili, alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico nonché ad un miglioramento complessivo della qualità della vita, nel contesto di un modello di sviluppo sostenibile, riducendo, al contempo, le esternalità negative emergenti che potrebbero cagionare un danno alla vita sociale del territorio e alla sua economia. Inoltre si propone di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche, al fine di incrementare l'autonomia energetica e soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori ed enti pubblici;
- con Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 rubricata "Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse" sono state introdotte nell'ordinamento provinciale alcune semplificazioni in

materia al fine di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Nello specifico la legge provinciale n. 4/2022 definisce i regimi autorizzativi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel decreto legislativo n. 199 del 2021, e introduce disposizioni volte a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e ad assicurare il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico;

- l'art. 11 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.» e ss.mm., in combinato disposto con l'art. 16 bis del D.P.R., 22/12/1986 n. 917, prevede che per gli interventi di efficientamento energetico sia riconosciuta "... una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare".

Considerato che:

- il Bilancio Energetico Provinciale mette in luce che, a dicembre 2021, sul territorio provinciale sono presenti circa 16.000 impianti fotovoltaici, prevalentemente di tipo domestico, per una potenza complessiva installata di 230 Mwp ed una superficie pari a circa 138 ettari. L'energia prodotta da tali impianti rappresenta il 3-4% del totale della produzione rinnovabile sul territorio provinciale;
- il Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030 del 55%, stima un raddoppio rispetto alla diffusione attuale del fotovoltaico, considerando la ben più elevata potenzialità;
- gli obiettivi europei (legge europea sul Clima) in merito alla diminuzione delle emissioni climalteranti, il Piano Repower EU per quanto concerne la produzione energetica da fonti rinnovabili e di conseguenza gli obiettivi nazionali prevedono la necessità di incrementare ulteriormente l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- l'obiettivo comune dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, sulla scorta di quanto sino a qui riportato, è quello di incrementare la diffusione degli impianti fotovoltaici, anche con la finalità di sostenere la promozione dell'autoconsumo collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili riconosciute quali soggetti di animazione e sviluppo territoriale;
- i requisiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 per le Comunità energetiche rinnovabili si rinvergono nel modello societario della cooperativa che opera secondo i principi della porta aperta, della libera partecipazione del socio (una testa, un voto), della ricaduta sul territorio dei benefici prodotti dalla cooperativa;
- la Provincia, attraverso APRIE, ha già sviluppato importanti approfondimenti ed analisi sulle potenzialità del territorio trentino in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in relazione alla possibile costituzione di comunità energetiche.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, i soggetti, come sopra identificati e rappresentati, convengono quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della corretta lettura e interpretazione del presente Accordo di programma, salve restando le specifiche discipline previste dai Consorzi BIM nei rispettivi regolamenti e/o bandi, si definiscono:

- installazione di impianti fotovoltaici: interventi di installazione sulle coperture e/o pertinenze di immobili privati di nuovi impianti fotovoltaici, anche con sistemi di accumulo, effettuati successivamente al 3 maggio 2022 (data di entrata in vigore della Legge provinciale n. 4/20220) o alla diversa data, comunque precedente al 3 maggio 2022, stabilita dal Consorzio BIM nel proprio regolamento o nel bando pubblicato in riferimento a tale iniziativa;
- immobili privati (a seguire anche semplicemente immobili): immobili adibiti ad abitazione di contribuenti persone fisiche soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, di proprietà di soggetti residenti o non residenti in Italia, siti nei territori di competenza dei 4 Consorzi BIM del trentino;
- soggetti richiedenti (a seguire anche semplicemente richiedenti): soggetti persone fisiche titolari di diritti reali o personali sugli immobili oggetto dei lavori purché sostengano le spese degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (come sopra definiti) e/o di sistemi di accumulo in relazione agli immobili e/o pertinenze oggetto dei lavori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra i soggetti richiedenti: proprietari e nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione o superficie), inquilini o comodatari, soci di cooperative divise ed indivise, soci di società semplici, imprenditori individuali limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Inoltre, sebbene non intestatari degli immobili, possono essere annoverati tra i richiedenti, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

In tali ipotesi la condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell'invio della comunicazione conoscitiva ai comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 4/2022.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori esprimono la volontà di procedere, tramite iniziative e procedure fra esse concordate e coordinate, come di seguito stabilito, all'attuazione di interventi di promozione e sostegno di iniziative finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché alla loro diffusione sul territorio, anche in funzione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili site in Trentino.

Articolo 3 – Primi interventi e attività

I sottoscrittori, come prima azione per l'attuazione del presente Accordo di programma, intendono sostenere, mediante incentivazione degli interventi stessi, l'installazione di impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo dell'energia presso gli immobili privati.

Gli interventi riguardano l'installazione di impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo dell'energia sulle coperture e/o pertinenze degli immobili privati, attivati dai soggetti richiedenti come definiti nell'art. 1 del presente Accordo, individuati quali beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. articolo 16-bis del Dpr 917/1986, come modificate dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e ss.mm..

Con successivi specifici accordi, ai sensi dell'art.13, potranno essere individuate azioni a supporto della diffusione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile che coinvolgano il tessuto imprenditoriale trentino e gli enti pubblici nell'ambito delle comunità energetiche.

Articolo 4 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale oggetto del presente Accordo di Programma è il territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 5 - Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo è stabilita in 2 anni dalla data di sottoscrizione, prorogabile fino ad ulteriori 2 anni, con il consenso unanime dei sottoscrittori.

Articolo 6 – Impegni generali delle parti

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nel rispetto del principio di collaborazione, a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
- individuare possibili soluzioni, nello spirito della disciplina vigente, per superare eventuali ostacoli che si dovessero presentare nella realizzazione degli interventi e nell'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di Programma, fino alla loro completa attuazione;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Impegni della Provincia Autonoma di Trento

La Provincia si impegna a:

- riconoscere il presente Accordo di programma come strumento di coordinamento per il sostegno degli obiettivi indicati all'art. 2;
- garantire adeguata visibilità al presente Accordo e alle iniziative che saranno promosse nella sua cornice;
- farsi soggetto promotore istituzionale del contenuto del presente Accordo e delle iniziative da esso conseguenti, con impegni in termini di comunicazione con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza delle comunità energetiche;
- condividere tra i Sottoscrittori del presente Accordo le informazioni in suo possesso non riservate e pertanto divulgabili, utili e funzionali allo sviluppo degli obiettivi indicati all'art. 2.

Articolo 8 - Impegni dei Consorzi BIM del Trentino

I Consorzi BIM si impegnano a:

- Svolgere la funzione di interfaccia con i rispettivi Comuni rappresentati, per ogni attività necessaria per l'attuazione dell'Accordo di programma;
- Mettere a disposizione dati e informazioni utili all'attuazione dell'Accordo di programma;
- Stanziare sui propri bilanci risorse specifiche da utilizzarsi per concedere, in favore dei richiedenti, un contributo a fondo perduto per ciascun intervento di installazione fino ad esaurimento dell'importo stanziato, salvo la discrezionale possibilità di ulteriori integrazioni delle somme a disposizione;
- Concedere, a seguito di apposita istruttoria svolta in proprio o presso soggetti terzi, a ciascun richiedente in possesso dei requisiti specificati nel presente accordo un contributo complessivo a fondo perduto pari mediamente ad euro 2.000,00- in relazione a ciascun intervento di installazione di impianti fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo, ferme restando le specifiche condizioni riportate nei bandi che ogni consorzio BIM pubblicherà.
- Concorrere alle spese di attuazione del presente Accordo, secondo modalità definite all'interno degli Accordi attuativi, di cui all'art. 13.

Articolo 9 - Impegni della Federazione Trentina della Cooperazione

La Federazione si impegna a:

- Garantire la funzione di coordinamento operativo per conto dei propri associati;
- Garantire un supporto del sistema cooperativo trentino agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo. Tale supporto può esplicarsi in termini di:
 1. agevolazione e supporto, in favore dei privati richiedenti, negli adempimenti amministrativi connessi agli interventi;
 2. svolgimento dell'istruttoria delle pratiche su apposita delega dei BIM;
 3. in collaborazione con il sistema del credito cooperativo trentino, definizione di linee di

credito a condizioni favorevoli, per la copertura della quota parte delle spese connesse agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo che rimangono a carico dei privati.

Articolo 10 – Ulteriori impegni assunti dal Consorzio BIM Adige Trento.

Il Consorzio, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 8, si impegna a:

- garantire la funzione di coordinamento operativo per conto degli altri consorzi;
- Mettere a disposizione le proprie risorse, interne ed esterne, per l'attuazione del presente Accordo di programma;
- farsi promotore, anche per conto degli altri Consorzi, di iniziative e azioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo.

Articolo 11 - Impegni di Associazione Artigiani del Trentino

L'Associazione Artigiani del Trentino si impegna a:

- definire, in collaborazione con gli altri attori del presente Accordo e con i rappresentanti della categoria professionale, un valore di riferimento per intervento di installazione, suscettibile di revisione a cadenza semestrale, espressivo di un'esecuzione lavori di qualità a regola d'arte;
- promuovere presso i propri associati artigiani i contenuti del presente Accordo di programma;
- avviare le necessarie interlocuzioni con i fornitori coinvolti negli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici, stipulando con gli stessi, se necessario, Accordi attuativi ai sensi del successivo articolo 13, al fine di valutare la possibilità di fornire ai soggetti richiedenti gli interventi di installazione, tra le altre cose, l'approvvigionamento degli impianti fotovoltaici e/o dei sistemi di accumulo, l'assistenza in favore dei soggetti richiedenti nelle procedure amministrative connesse all'attivazione e messa in rete degli impianti installati e/o dei sistemi di accumulo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'iscrizione al portale GSE e l'accordo con il medesimo) e l'eventuale disponibilità da parte dei fornitori all'acquisto del credito fiscale previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020).

Articolo 12 – Comunità energetiche rinnovabili

I soggetti sottoscrittori riconoscono la Comunità energetica come strumento strategico per lo sviluppo e il sostegno dei territori della provincia di Trento. In tal senso al presente Accordo di programma potranno fare seguito altre intese tra le medesime parti e/o con soggetti terzi finalizzate alla sperimentazione e alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.

Articolo 13 – Accordi attuativi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo e per l'efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 i singoli firmatari del presente Accordo possono sottoscrivere specifici accordi attuativi.

I predetti Accordi specificheranno gli impegni delle parti, di cui agli articoli da 6 a 12, ogni qualvolta vi sia la necessità di una puntuale definizione di aspetti operativi e volti alla completa e chiara attuazione delle disposizioni.

Gli Accordi attuativi potranno essere sottoscritti anche solo da due firmatari, ove il contenuto non implichi impegni e oneri aggiuntivi in capo agli altri soggetti aderenti al presente Accordo.

Rimane ferma la necessità che gli Accordi attuativi, una volta formalizzati, siano trasmessi a tutti i soggetti firmatari il presente Accordo.

Gli Accordi attuativi possono assumere la forma di reciproco scambio di corrispondenza.

Articolo 14 – Cabina di regia

È costituita una cabina di regia finalizzata all'attuazione del presente Accordo, costituita da massimo due rappresentanti per ciascun soggetto sottoscrittore. La cabina di regia si riunirà costantemente con gli obiettivi di coordinare le attività funzionali all'attuazione dell'Accordo. Eventuali decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. Compete alla Provincia la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni.

Articolo 15 - Aggiornamento e modifiche dell'Accordo di programma

Per oggettive e motivate ragioni e previo accordo tra tutti i sottoscrittori, il presente Accordo di programma potrà essere modificato con la firma di atti aggiuntivi.

Articolo 16 - Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma, eventuali successivi aggiornamenti e/o modifiche dello stesso, nonché il valore di riferimento di cui all'art. 11 del presente Accordo ed i successivi aggiornamenti dello stesso, verranno pubblicati sul sito dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia.